

ATTO DI INDIRIZZO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
e istituzione del Premio “ *PONTE MEDICEO*”



*Approvato con delibera di G.M. n°16-2015, aggiornato con le modifiche
di cui alla delibera di G.M. n° 110 del 26/05/2016 e delibera di G.M. n° 14 del 01/02/2018*

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'atto di indirizzo, finalità e disposizioni

Art. 2 - Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

Art. 3 - Criteri e limiti per la concessione del Patrocinio Comunale

Art. 4 - Casi particolari di concessione di Patrocinio Comunale e revoca dello stesso

Art. 5 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

Art. 6 - Procedure per la concessione del patrocinio e obblighi dei beneficiari. Rimborso spese per quote in eccedenza

Art. 7 - Partecipazione di altri enti

Art. 8- Istituzione e conferimento del Premio "Ponte Mediceo"

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto, finalità e disposizioni dell'atto di indirizzo

1. Il presente “atto di indirizzo” disciplina i criteri e le modalità e i limiti per la concessione del Patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi e stabilisce altresì l'istituzione e il conferimento del premio “Ponte Mediceo” quale massimo riconoscimento civico conferito dalla Città a persone che abbiano un legame stretto col territorio e che abbiano acquisito con la loro opera alti meriti in campo artistico, culturale o meriti morali o civili onorando la Città
2. Le disposizioni del presente atto sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza.
3. Ai fini del presente atto si intende per “**patrocinio**” il sostegno con associazione di immagine ad iniziative in funzione di adesione in linea generale dell'Amministrazione Comunale e diffusione di dette iniziative tramite mezzi di comunicazione istituzionale dell'Ente .
4. Con Il patrocinio l'Amministrazione Comunale esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa ritenuta importante per la comunità ed per il suo territorio.
5. La concessione del patrocinio è indirizzata ad iniziative che si ispirino a principi di libertà, giustizia sociale, solidarietà, progresso civile ed economico, con particolare riguardo alla finalità di promozione sociale/sportiva, culturale ed economica della popolazione comunale, secondo i principi generali e programmatici di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto del Comune.¹
6. L'amministrazione può concedere inoltre il proprio “sostegno” alle iniziative meritevoli, senza concessione di patrocinio, accordando alle stesse iniziative il supporto della Amministrazione comunale con la diffusione degli eventi tramite i mezzi di comunicazione istituzionale dell'ente.

Art. 2 Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

1. Il Sindaco può concedere il patrocinio ai soggetti di cui al successivo comma 3 al fine di favorire la promozione sul territorio comunale delle seguenti iniziative:
 - a) **ambito istituzionale**: comprende attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune come parte della Repubblica italiana, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione repubblicana, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
 - b) **ambito educativo/culturale**: comprende attività di educazione, istruzione e orientamento relativo, teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, presentazioni librerie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, sostegno e di valorizzazione delle tradizioni locali;
 - c) **ambito economico**: comprende attività di valorizzazione economica, territoriale e turistica del comune.

- d) **ambito sportivo e tempo libero:** comprende la promozione di manifestazioni ed attività sportive, nonché attività motorie in genere.
- e) **ambito socio-assistenziale:** comprende attività e manifestazioni volte alla raccolta fondi e comunque alla promozione delle attività svolte da associazioni, enti od altri organismi in ambito socio assistenziale.

2. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:

- politiche o sindacali;
- lucrative;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.

3. Sono individuati, quali soggetti destinatari del beneficio di cui al presente atto:

- a) i cittadini, singolarmente o in forma collettiva, residenti nel territorio comunale o che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi;
- b) gli enti pubblici per le attività svolte a beneficio della popolazione comunale;
- c) gli enti privati, le associazioni, le fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che svolgono prevalentemente attività in favore della popolazione comunale;
- d) le associazioni non riconosciute ed i comitati che svolgono attività prevalentemente in favore della popolazione comunale.

4. Requisito per l'accesso al patrocinio è la non finalità di lucro dei soggetti richiedenti.

Art. 3 – Criteri e limiti per la concessione del Patrocinio Comunale

1. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso con **Decreto dal Sindaco**, previo esame preliminare della Giunta.

L'istanza di patrocinio redatta secondo il modello allegato 1 al presente atto, pervenuta al protocollo comunale e assegnata al Servizio/Ufficio competente per ambito tematico, sarà rimessa alla Giunta, insieme alla relazione istruttoria di cui all'art. 6, che la valuterà in merito alla coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, alla rilevanza per la comunità locale dell'evento (numero di potenziali fruitori), significatività dell'associazione in riferimento all'immagine dell'amministrazione veicolata dalla manifestazione proposta utilizzando il modello allegato (allegato 2). Nel caso di accoglimento della richiesta la pratica verrà indirizzata al servizio /ufficio competente per procedere con l'istruttoria e la redazione del decreto.

2. L'Amministrazione Comunale **concederà, per soggetto richiedente, un solo patrocinio con la concessione dei benefici di cui al comma 4** per anno solare, salvo motivata deroga assentita dalla Giunta.

3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare il nome ed il simbolo del Comune, senza la formale autorizzazione del Sindaco, concessa con proprio decreto.
4. I soggetti richiedenti il patrocinio per iniziative/eventi, oltre alla concessione dello Stemma Comunale (simbolica adesione dell'Amministrazione Comunale ad un'iniziativa ritenuta importante per la comunità ed per il suo territorio) e la diffusione dell'iniziativa tramite mezzi di comunicazione istituzionale dell'Ente (comunicato stampa sul sito, newsletter, social network istituzionali, bacheche comunali), potranno altresì con apposita istanza, come da allegato 3 al presente testo, richiedere i seguenti benefici:
 - concessione delle Sale di Rappresentanza del Palazzo comunale;
 - concessione di beni mobili di proprietà comunale (es. gazebi, palco, transenne etc..)
 - concessione di Premi di Rappresentanza;
 - utilizzo della tipografia comunale per la realizzazione di materiale promozionale dell'evento (la richiesta di materiale promozionale dovrà rispettare i tempi, i formati e le quantità di cui all' allegato Tipografia comunale – scheda tecnica n. 4);
 - utilizzo del personale comunale per la realizzazione del layout di stampa;
 - concessione di suolo pubblico gratuita, con esclusione di quella a favore di operatori economici terzi che intervengono all'iniziativa patrocinata;
 - concessione degli spazi 6x3 comunali per affissioni, riservati in via esclusiva ad attività istituzionali del Comune, come declinate al comma 7.
 - concessione di affissione di striscioni nelle postazioni comunali ubicate nel capoluogo in via Garibaldi, altezza nr. civico 29, in via L. Gori intersezione p.za della Vittoria e via Garibaldi, intersezione Via Roma, riservata in via esclusiva ad attività istituzionali del Comune, come declinate al comma 7.
5. Nel caso in cui fosse necessario conteggiare il valore economico connesso all'iniziativa, per quanto riguarda l'utilizzo del logo del Comune, questo viene quantificato in €. 50,00 per ogni giorno di durata dell'evento, della manifestazione o comunque delle attività patrocinate. Per le altre utilità concesse si farà ricorso al costo orario del personale dipendente interessato o ad altri conteggi forfettari.
6. Nel caso in cui intervengano all'iniziativa patrocinata operatori economici con le loro strutture , gli stessi dovranno provvedere ad ottenere la prescritta autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico ed al relativo pagamento direttamente al comune, insieme al versamento del tributo giornaliero della TARI se dovuto.
7. Gli spazi per le affissioni 6 x 3 comunali o la apposizione di striscioni non sono spazi pubblicitari, pertanto vengono riservati/a alle attività istituzionali del Comune, oltre che alle manifestazioni di carattere socio educativo, storico, folkloristico e culturale, riconosciute dalla Giunta di interesse pubblico locale e territoriale quali: Toscanello d'Oro, Festa dell'olio, Carnevale dei Ragazzi, Festa rinascimentale, Cookstock, Festa del Patrono, Pontassieve Sostenibile. Le stesse regole valgono per i

soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 2 comma 3 con sede nel territorio parte dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve che ne faranno richiesta. L'Amministrazione si riserva pertanto di valutare, adottando i criteri sopra illustrati, le eventuali richieste pervenute al di fuori della casistica già individuata.

Art. 4 Casi particolari di concessione di Patrocinio Comunale e revoca dello stesso

1. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 2 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 5 Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo del Comune che risulta essere elemento distintivo del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi eventuale responsabilità, di carattere civile o penale, inerente lo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione patrocinata.
3. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
4. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere, secondo i regolamenti di settore vigenti ed in presenza delle condizioni stabilite, l'eventuale erogazione di contributi economici ed altri benefici ivi previsti.

Art. 6 Procedure per la concessione del patrocinio e obblighi dei beneficiari. Rimborso spese per stampa copie in eccedenza.

1. Per ottenere il patrocinio, il soggetto richiedente dovrà inoltrare, almeno 10 giorni prima della manifestazione, domanda scritta al Comune, secondo il modello di cui all'allegato 1, fornendo il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor, fatta salva la

presentazione della documentazione prescritta dalla legge e/o dalle disposizioni comunali per lo svolgimento della specifica iniziativa.

2. Le richieste di patrocinio sono preventivamente esaminate dagli uffici competenti in materia per la verifica della presenza dei requisiti del soggetto richiedente (ex art. 2) e la verifica della fattibilità della prestazione richiesta relativamente ai vari benefici richiesti, acquisendo, se del caso, anche il preventivo nulla osta di fattibilità nella eventualità in cui occorra il coinvolgimento di altre strutture comunali. A conclusione dell'istruttoria l'ufficio redige relazione scritta e la invia alla Giunta per la valutazione di concessione come da allegato 2.

3. Sarà cura Servizio/Ufficio competente per ambito tematico, una volta ottenuto il decreto di concessione da parte del Sindaco, darne tempestivamente comunicazione al richiedente.

4. In caso di concessione, il beneficiario è obbligato a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (manifesti, comunicati stampa, cataloghi, opuscoli e pubblicazioni) e di fregiare i medesimi con lo Stemma de Comune e l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Pontassieve" limitatamente al periodo della manifestazione.

5. La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata prima della stampa e diffusione dall'Ufficio competente comunale.

6. L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

7. Qualora la richiesta sia formulata in modo irregolare o incompleto, il Servizio/Ufficio competente per ambito tematico, ne darà tempestiva comunicazione al soggetto richiedente, indicando le cause di irregolarità o incompletezza ed assegnando un termine, allo scopo di rimuovere, se possibile, tali cause.

8. Nel caso in cui il soggetto richiedente il patrocinio necessiti di stampare un quantitativo di copie superiore a quello indicato nello allegato 4 "Tipografia comunale -scheda tecnica" deve provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'ente, che vengono quantificate sulla base delle previsioni di spesa del contratto di noleggio della macchina fotocopiatrice in essere per le copie eccedenti (€. 0,0226 + iva e quindi, arrotondando, €. 0,030 cadauna).

Art.7 Partecipazione di altri enti

1. Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc...) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune.

Art.8- Istituzione e conferimento del Premio “*Ponte Mediceo*”

1. Il Comune di Pontassieve istituisce il Premio “*Ponte Mediceo*” costituito da un lingotto in materiale pregiato con l’immagine del Ponte che unisce i comuni di Pontassieve e Pelago come massimo riconoscimento civico conferito dalla Città.
2. Il Premio verrà conferito a persone che abbiano un legame stretto col territorio e che abbiano acquisito con la loro opera alti meriti in campo artistico, culturale o meriti morali o civili onorando la Città.
3. Il Premio viene attribuito, su proposta della Giunta comunale, da parte di una Commissione nominata e presieduta dal Sindaco e composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Vicepresidente del Consiglio e dall’Assessore alla Cultura se diverso dal Sindaco.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Il presente Atto entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione tramite delibera di Giunta Municipale.

1

STATUTO COMUNALE

Art. 6 – VALORI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Pontassieve riconosce nei valori fondamentali della libertà, della democrazia, della pace, della vita e della solidarietà i presupposti irrinunciabili della propria azione di governo.

Art. 7 – FINALITA’

1. E’ scopo fondamentale del Comune tutelare e migliorare la vita della comunità. Il Comune promuove una politica di sostegno della persona tesa a garantire il proprio sviluppo qualunque sia la condizione sociale, economica e indipendentemente dal sesso, dall’età e dalle convinzioni etiche, religiose e culturali, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo.
2. Il Comune riconosce la famiglia quale organizzazione naturale ed elemento della coesione sociale della comunità, valorizza la maternità e paternità, nonché si impegna a tutelare l’infanzia e l’età anziana, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza.
3. Il Comune promuove e favorisce il diritto alla salute, il diritto allo studio e all’impiego culturale e sportivo del tempo libero.
4. Il Comune promuove ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne. A tal fine garantisce la presenza di ciascuno dei due sessi anche nella Giunta e negli organi collegiali del comune, nonché nelle rappresentanze presso Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.
5. Il Comune promuove e favorisce, in ambito culturale ed educativo, iniziative di pace, di collaborazione tra i popoli, per lo sviluppo di una cultura multietnica e per superare il sottosviluppo nel mondo.
6. Il Comune si impegna altresì a tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità, valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono.
7. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce e favorisce ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni dei volontari e delle formazioni sociali.

ALLEGATI:

- 1- *Modello richiesta Patrocinio;*
- 2- *Modello valutazione preliminare della Giunta;*
- 3- *Modello richiesta benefici;*
- 4- *Tipografia comunale- scheda tecnica*